

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Santa Caterina"

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FINALITA'

Articolo 1 – Costituzione

1. È costituita in **Genova (GE)**, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Polisportiva Santa Caterina**", (già Associazione Polisportiva Giovanile "SCAT") la cui denominazione abbreviata è "**SCAT**", retta dal presente Statuto.
2. La denominazione sociale potrà essere cambiata e/o integrata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione

1. **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** nasce per favorire l'aggregazione sotto un'unica realtà delle varie attività sportive esistenti all'interno della **Parrocchia di Santa Caterina da Genova**, sita in **Genova - Via Napoli 14**.
2. **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** intende l'attività sportiva come parte integrante di una formazione della persona umana, in particolare dei giovani, ispirata **anche** ai valori cristiani: tra essi, il primato di Dio, il rispetto della persona e della vita, le esigenze della famiglia e la promozione della solidarietà. Con l'attività sportiva, **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** educa i giovani all'esercizio di alcune importanti virtù umane e cristiane, quali: la forza interiore e il coraggio, la disciplina e il dominio di sé, il gusto della competizione leale e della vittoria ottenuta con spirito di sacrificio, la capacità di porsi obiettivi e la perseveranza nel raggiungerli. Per la realizzazione di questi fini, **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** si inserisce e partecipa alle attività promosse dal CONI. L'attività sportiva dell'Associazione dovrà essere coordinata con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani nell'ambito della **Parrocchia di Santa Caterina da Genova**. Il Parroco *pro-tempore* della suddetta Parrocchia è Assistente Ecclesiastico dell'Associazione.
3. Obiettivo dell'Associazione è quello di permettere l'accesso ad attività sportive e ad attività motorie ai giovani della suddetta **Parrocchia**, del **Vicariato di Oregina** e del **Municipio I - Genova Centro Est** e a quant'altri lo richiedano, nel rispetto dei vincoli previsti all'Articolo 7 del presente Statuto.
4. L'Associazione, solo nei confronti dei propri Soci, e senza fine di lucro, si propone:
 - a) la promozione e l'organizzazione della pallacanestro, sia a livello agonistico sia a livello formativo e amatoriale;
 - b) la promozione e l'organizzazione di altri sport, sia a livello agonistico che a livello formativo e amatoriale, richiesti dall'Assemblea dei Soci e/o da terzi, previa delibera del Consiglio Direttivo con le modalità previste all'Articolo 18 del presente Statuto;
 - c) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
 - d) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva (in special modo della pallacanestro) e di quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci;
 - e) lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica dello sport della pallacanestro e di altri sport autorizzati dall'Assemblea dei Soci;
 - f) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, d'impianti e attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri Soci e Tesserati per lo svolgimento delle varie attività sportive.
5. **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina**, è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro. **A.S.D. Polisportiva Santa Caterina rispetta ogni culto religioso e rifugge ogni forma di discriminazione dovuta a razza, religione, orientamento sessuale.** Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura. L'Associazione garantisce lo svolgimento delle Assemblee dei propri Soci al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

È prevista l'obbligatorietà del bilancio.

7. L'Associazione si deve avvalere principalmente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci.

Secondariamente, oltre ad avvalersi della collaborazione di tecnici sportivi, come previsto dalla normativa sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche, può assumere dipendenti o richiedere prestazioni di lavoratori autonomi, solo al fine di assicurare il regolare svolgimento della vita della stessa, nonché per qualificarne e specializzarne le attività.

8. L'Associazione può affiliarsi a quelle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva che ritiene più confacenti alle proprie attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla Legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.

S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle suddette Federazioni e/o Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità delle suddette Federazioni e/o Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- ~~9. Alla costituzione, l'**A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** intende affiliarsi alla **Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**, nonché al **Centro Sportivo Italiano (CSI)**.~~

~~Pertanto, quanto previsto dalla suddetta Federazione e dal suddetto Ente di Promozione Sportiva in merito alle norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate costituisce parte integrante del presente Statuto.~~

Articolo 3 – Attività Associative

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:
 - a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere, compresa anche la gestione di un punto di ristoro, solo ed esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - b) stipulare accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere;
 - c) richiedere tutti i contributi e sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
 - d) organizzare spettacoli di carattere sportivo e raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
 - f) partecipare a campionati, manifestazioni ed altre iniziative promosse dagli Enti preposti in genere;
 - g) organizzare e partecipare con i propri Soci e Tesserati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.
2. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società e associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini istituzionali.

Articolo 4 – Colori Sociali e Logo dell'Associazione

1. I colori sociali dell'**A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** sono: Bianco – Rosso – Blu – Giallo.
2. Il logo dell'**A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** è allegato al presente Statuto.
3. L'eventuale variazione dei colori sociali e/o del logo dovrà essere decisa in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è **illimitata** e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SOCI E TESSERATI

Articolo 6 - Categorie dei Soci

1. L'**A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** ha le seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci Atleti;
 - b) Soci Volontari;
 - c) Soci Onorari.
2. La categoria **Soci Atleti** è formata da tutti i Soci, che chiedono l'ammissione all'Associazione.
3. La categoria **Soci Volontari** è formata da tutti coloro i quali credono nei fini e negli scopi dell'Associazione, le aderiscono e versano una somma pari alla quota associativa, a titolo di contributo volontario.
4. Il Consiglio Direttivo, su scelta autonoma o su indicazione dell'Assemblea dei Soci, può ammettere dei **Soci Onorari**.
La qualifica di Socio Onorario è a vita, salvo quanto previsto all'Articolo 10 del presente Statuto.
Possono essere nominati Soci Onorari coloro i quali si sono distinti per particolari meriti sportivi e/o sociali all'interno dell'Associazione o del mondo in cui essa opera, nonché coloro che abbiano contribuito validamente all'affermazione e all'incremento della stessa.

Articolo 7 – Ammissione dei Soci

1. Possono diventare Soci solo le persone fisiche che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. L'età minima per diventare Soci è di anni cinque (5), salvo deroga del Consiglio Direttivo.
3. Quanti desiderassero divenire Soci, devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo, accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché ai regolamenti interni emanati dal Consiglio stesso.
Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal titolare della patria potestà.⁴
4. Le domande di ammissione sono esaminate, accolte o respinte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a renderne note le ragioni.

Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali e dell'elettorato attivo e passivo.
Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio si assume con l'iscrizione nell'apposito registro di cui all'Articolo 31 del presente Statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo.
Tale registro è pubblico e a disposizione di chiunque desideri prenderne visione.
3. Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che offre l'Associazione.
4. A ogni Socio è rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi Diritti statutari e al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.
5. La durata delle qualifiche di Socio Atleta e Socio Volontario è annuale, dal **1° settembre al 31 agosto** dell'anno successivo.
Essa viene meno alla data del 31 ottobre di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa.
6. Tutti i Soci hanno l'obbligo di provvedere al pagamento della quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ogni anno.
7. La quota associativa non è mai rivalutabile o rimborsabile.
8. I Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, le sue clausole, nonché i Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.
Dovranno comunque mantenere un comportamento tale da non nuocere al buon nome dell'Associazione e astenersi da qualsiasi atto che le possa arrecare danno.

Articolo 9 – Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio può venir meno per decadenza, espulsione, radiazione o dimissione.
2. La perdita della qualifica di Socio per **decadenza** avviene qualora non sia rinnovata l'adesione all'Associazione, come da Articolo 8.5 del presente Statuto.
3. La perdita della qualifica di Socio per **espulsione** può avvenire per morosità, cioè per mancato pagamento della quota di tesseramento nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
4. La perdita della qualifica di Socio per **radiazione** può avvenire qualora il comportamento e/o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
Tale decisione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza e ratificata dall'Assemblea ordinaria con votazione a scrutinio segreto.
Il provvedimento di radiazione del Socio è sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
Durante l'Assemblea, il Socio interessato dal provvedimento dovrà essere convocato e potrà esprimere le proprie motivazioni.
Il Socio radiato non potrà più essere ammesso nell'Associazione, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
5. Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.
6. Il Socio decaduto, espulso, radiato o dimissionario non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in Sessioni ordinarie o straordinarie **che possono tenersi anche in forma telematica**. Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto d'impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio.
3. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta, fatti salvi i casi previsti all'Articolo 33 del presente Statuto.
Per tale richiesta di convocazione è necessaria la raccolta delle firme dei Soci richiedenti e, in allegato, la proposta dell'Ordine del Giorno.
Se tale procedura di richiesta è seguita regolarmente, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Tale convocazione dovrà avvenire entro quindici (15) giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo ne ravvisi la necessità.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di Delega scritta, non più di un Socio.

Articolo 14 – Convocazione e Validità dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà almeno otto (8) giorni prima, mediante affissione di avviso nella Sede dell'Associazione e pubblicazione su eventuali organi di comunicazione dell'Associazione **compresi quelli telematici**. Tale comunicazione dovrà contestualmente essere inviata agli Associati a mezzo di ~~posta ordinaria~~, posta elettronica, ~~fax o telegramma~~. **Nel caso l'Associato non fosse raggiungibile per via telematica può prevedersi allo stesso la trasmissione per posta ordinaria, fax o telegramma**. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'Ordine del Giorno.
2. L'Ordine del Giorno potrà prevedere argomenti presentati al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 dei Soci.
3. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
4. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
5. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci.

Articolo 15 – Delibere Assembleari

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci deliberare:
 - a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
 - b) sull'approvazione dei Regolamenti sociali;
 - c) sulla nomina degli Organi Direttivi;

- d) su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modifica dello Statuto;
 - b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
 3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
 4. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
 5. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 6. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria saranno prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.
 7. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
 8. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti per le modifiche dello Statuto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i Soci per lo scioglimento dell'Associazione (Articolo 33).
 9. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garanzia della massima diffusione.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. Il **Consiglio Direttivo** è l'organo amministrativo dell'Associazione.
2. Rimane in carica quattro anni (Quadriennio Olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, non siano assoggettati da parte del Coni o da qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva a squalifiche o inibizioni superiori a un anno. ~~7. non abbiano incarichi attivi di tipo tecnico sportivo all'interno dell'Associazione e non ricoprano cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.~~
4. L'**Assistente Ecclesiastico**, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e all'inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza concorrere a formare il numero legale.
Ai sensi dell'Articolo 2.2 del presente Statuto, il Parroco *pro-tempore* della **Parrocchia di Santa Caterina da Genova** è Assistente Ecclesiastico dell'Associazione.
5. I **Dirigenti Responsabili** dei singoli settori sportivi dell'Associazione sono Membri del Consiglio Direttivo **con il titolo di Vice Presidenti Responsabili**.
Ogni settore dell'Associazione elegge il proprio Dirigente Responsabile tra i Soci aventi i requisiti previsti agli Articoli 8 e 16.3 del presente Statuto.
L'elezione avviene a maggioranza dei Soci presenti.
In caso di inserimento di un nuovo settore di attività sportiva nell'Associazione, i Soci del nuovo settore provvedono all'elezione del loro Dirigente Responsabile, anche se tale inserimento avviene in corso di Quadriennio Olimpico.
6. Oltre ai Dirigenti Responsabili, l'Assemblea elegge, a maggioranza dei Soci presenti e tra i Soci aventi i requisiti previsti agli Articoli 8 e 16.3 del presente Statuto, altri Membri del Consiglio Direttivo con un numero minimo di tre (3) e un massimo di sette (7).
Il Consiglio Direttivo uscente inserisce nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Consiglio, la proposta del numero di membri del Consiglio stesso ritenuto congruo per il nuovo quadriennio.
Prima dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea vota circa il numero dei membri da eleggere.
7. Ogni settore dell'Associazione può eleggere un rappresentante dell'area tecnica e un rappresentante degli atleti tra i Soci aventi i requisiti previsti agli Art. 8 e 16.3 del presente Statuto. I rappresentanti

partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza concorrere a formare il numero legale.

8. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente **Vicario**, il Segretario e l'Economo.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Tale verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantirne la massima diffusione.
10. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo decadono e sono inibiti da qualsiasi carica sociale, nel caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari superiori ai novanta (90) giorni comminati dagli Organi Giudicanti di una delle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva a cui l'**A.S.D. Polisportiva Santa Caterina** è affiliata.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo e procedura

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce **almeno quattro volte nell'arco dell'anno solare**, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ~~oppure~~ **quando** se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento interno.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di motivata assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano di età **anagrafica**.
Il primo Consiglio Direttivo successivo alle elezioni viene convocato dal Consigliere eletto avente maggiore anzianità societaria ovvero, a parità di anzianità societaria, dal Consigliere eletto con maggiore età anagrafica. Il Consigliere anziano presiede il primo Consiglio direttivo sino al punto dell'odg ove sono previste le nomine.
3. Di ogni riunione, dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o, in caso di motivata assenza, di uno dei Consiglieri presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide con la presenza, personale o per delega, della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Ciascun Consigliere non potrà essere latore di più di una delega.
5. L'assenza non giustificata di un Consigliere per più di tre volte nell'anno, comporta l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere.
La sostituzione del Consigliere decaduto avverrà con le modalità previste dall'Articolo 19 del presente Statuto.
6. Le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
In caso di parità, il voto di chi presiede la riunione del Consiglio vale doppio.
7. Il Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle sue riunioni persone ritenute esperte sugli argomenti all'Ordine del Giorno, a semplice titolo consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci.
- b) Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da indire almeno una volta l'anno) e convocare l'Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai Soci.
- c) Redigere il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- d) Fissare annualmente il valore della quota associativa e delle quote di tesseramento.
- e) Deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipulazione di eventuali contratti di sponsorizzazione.
- f) Deliberare su argomenti di carattere sportivo.
Al solo fine di ottenere maggiori informazioni, può indire Riunioni Tecniche dei singoli settori (Articolo 24 del presente Statuto), nonché delegare a componenti del Consiglio Direttivo stesso, o a terzi, purché competenti in materia, rapporti con altre Associazioni Sportive.
- g) Redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

- h) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari.
- i) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- j) Adottare tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che il presente Statuto attribuisce espressamente all'Assemblea dei Soci.
- k) Autorizzare il periodo di prova di nuovi settori di attività sportiva nell'Associazione.
Tale periodo dovrà avere durata minima di tre (3) mesi, salvo interruzione anticipata a discrezione del Consiglio Direttivo.

Il definitivo inserimento del nuovo settore è demandato alla delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 19 – Dimissioni e Decadenza del Consiglio Direttivo e/o dei suoi membri

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno ad attivare le procedure di elezione dei nuovi Consiglieri previste all'Articolo 16 del presente Statuto.

Il nuovo Consiglio Direttivo così composto, terminerà il proprio mandato alla scadenza naturale del Quadriennio Olimpico.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 20 – Il Presidente

1. Il **Presidente** è il Legale Rappresentante dell'Associazione.
2. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione.
3. Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.

Articolo 21 – Il Vice Presidente **vicario**

1. Il **Vice Presidente vicario** sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo lo sostituisce anche in quelle competenze alle quali sia espressamente delegato.

Articolo 22 – Il Segretario

Il **Segretario** dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede all'adempimento delle procedure previste per le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (Articolo 12) e del Consiglio Direttivo (Articolo 16).

Articolo 23 – L'Economo

L'**Economo** cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – I **Dirigenti Vicepresidenti Responsabili**

1. I **Dirigenti Vicepresidenti Responsabili** sono eletti con le modalità previste all'Articolo 16.5 del presente Statuto. Coordinano le attività dei Soci Dirigenti e dei Tecnici all'interno del loro settore di pertinenza e, insieme al Presidente, curano i rapporti dell'Associazione con le Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.
2. Con le modalità e le finalità previste dall'Articolo 18 del presente Statuto, possono indire Riunioni Tecniche, riservate ai soli Soci del loro settore.

Articolo 25 – Variazione delle cariche

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi, unitamente a copia del verbale, devono essere comunicate alle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 26 – Anno Sociale

L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il **1 settembre** e termine il **31 agosto** successivo.

L'esercizio amministrativo/fiscale ha durata di un anno con inizio il **1 gennaio** e termine il **31 dicembre** successivo.

Articolo 27 – Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'Ordine del Giorno l'approvazione.

Articolo 28 – Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a) dai proventi delle "quote associative" e delle "quote di tesseramento";
- b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di Enti Pubblici o Privati, Persone Fisiche o Giuridiche;
- c) da entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
- d) da premi e trofei;
- e) dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti.

2. Le entrate sono amministrate dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze preminenti dell'Associazione e quelle specifiche di ogni singolo settore sportivo.

Articolo 29 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i Soci. Dovrà essere destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Sede dell'Associazione

1. E' facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferire con apposita delibera l'ubicazione della Sede Sociale.

Articolo 31 – Libri Sociali

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e regolarmente aggiornati, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge, i seguenti Libri sociali:

- a) **Libro dei Soci;**
- b) **Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;**
- c) **Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci;**
- d) **Libro di Cassa.**

I Libri sociali, di cui alle precedenti lettere a),b),c), rilegati e con pagine numerate progressivamente, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario, responsabile in solido con il Presidente, e conservati presso la Sede dell'Associazione.

Il Libro di Cassa, rilegato e con pagine numerate progressivamente, sarà tenuto costantemente aggiornato dall'Economo, responsabile in solido con il Presidente, e conservati presso la Sede dell'Associazione.

Articolo 32 – Clausola compromissoria

1. Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi, che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad Arbitrato irrituale, il cui lodo avrà valore di transazione, affidato ad un collegio di tre (3) arbitri, due (2) dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente Provinciale del CONI.
2. I Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali, ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che non si tratti di controversie per le quali la legge escluda il ricorso all'arbitrato.
3. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi.
4. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro. La parte promotrice dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione.
In difetto, la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Genova su semplice istanza di parte.
5. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio.
Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita, a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Genova.
6. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro.
Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione, anche istruttoria, sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.
7. Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva di cui le parti risultano tesserate.

Articolo 33 – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esponenti il solo voto personale.

La richiesta dell'Assemblea Straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi a fine di pubblica utilità sportiva stabilita dalle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva, secondo le direttive del CONI, fatta salva la diversa destinazione di legge.

Articolo 34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazionismo senza finalità di lucro, nonché le norme e le direttive del CONI, e le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e/o nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.
2. Le norme del presente Statuto sono integrate dai Regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo, e dalla Convenzione stipulata con la Parrocchia di Santa Caterina da Genova, così come previsto all'Articolo 30 del presente Statuto.

Articolo 35 – Norme transitorie


In relazione alla modifica di statuto di cui all'art.26 che ha variato la scadenza dell'annualità amministrativa/fiscale il bilancio 2020-2021 comprenderà le mensilità 2020 residue rispetto al bilancio approvato con la precedente scadenza.

TITOLO VI
ALLEGATI

Allegato 1 – Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Polisportiva Giovanile "SCAT""

Allegato 2 – Logo dell'Associazione

POLISPORTIVA
SANTA CATERINA
GENOVA



TITOLO VII

INDICE

Articolo 1 – Costituzione

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione

Articolo 3 – Attività associative

Articolo 4 – Colori Sociali e Logo dell'Associazione

Articolo 5 – Durata

Articolo 6 – Categorie dei Soci e dei Tesserati

Articolo 7 – Ammissione dei Soci

Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci e dei Tesserati

Articolo 9 – Circolazione delle quote

Articolo 10 – Perdita della qualifica di Socio e/o Tesserato

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

Articolo 13 – Diritti di partecipazione

Articolo 14 – Convocazione e Validità dell'Assemblea

Articolo 15 – Delibere Assembleari

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo e procedura

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Dimissioni e Decadenza del Consiglio Direttivo e/o dei suoi membri

Articolo 20 – Il Presidente

Articolo 21 – Il Vice Presidente

Articolo 22 – Il Segretario

Articolo 23 – L'economista

Articolo 24 – I Dirigenti Responsabili

Articolo 25 – Variazione delle cariche

Articolo 26 – Anno Sociale

Articolo 27 – Rendiconto

Articolo 28 – Entrate dell'Associazione

Articolo 29 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

Articolo 30 – Sede dell'Associazione

Articolo 31 – Libri Sociali

Articolo 32 – Clausola compromissoria

Articolo 33 – Scioglimento e Liquidazione

Articolo 34 – Norme di rinvio